



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 39. del Registro	Oggetto: Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di autorizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell'art. 15 bis (Misura preventiva per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali) del Decreto Benito (D.L. 34/2019/conv. nella L. n. 58 del 28-06-2019, Modifica al
Data 23-09-2019	Reg. Generale per la concessione di autorizzazione delle entrate comunali: modifica all'art. 3 punto 5, e all'art. 3 punto 6.

L'anno duemiladiciannove il giorno Ventitré del mese di Settembre, alle ore 19,45, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune,
in sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. LANTIERI LAURA	X		9. SPADA PIETRO	X	
2. GUGLIELMINO MARINA	X		10. NIELI VINCENZO	X	
3. VALVO GIUSEPPE	X		11. LAMESA SEBASTIANO	X	
4. TINE' FRANCESCO	X		12. RUSSO LUCA		X
5. VALVO ITRIA	X				
6. GIANGRAVE' PIERA		X			
7. CACCAMO AGOSTINA	X				
8. LICITRA GIULIA	X				

PRESENTI n. 10	ASSENTI n. 2
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale l'Ing. Francesco Tinè

Vicepresidente dott.ssa Itria Valvo

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia RAPPÀ

Il Vicesegretario Dott.ssa Maria MONEGLIA

Nomina scrutatori:

1. Spada Pietro	2. Caccamo Agostino
3. Lantieri Laura	

La seduta è pubblica segreta



UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: “Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell’art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 26.06.2019.

Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all’art. 3 punto 5 e all’art. 3 punto 6”.

Il **Presidente** introduce l’argomento ed invita sia la cons. Valvo, presidente della II Commissione, che il Dott. Puzzo responsabile del Settore Finanziario ad intervenire in merito al punto all’ordine del giorno.

La cons. **Valvo Itria** nella qualità, relaziona come da verbale. Conclude riferendo che i consiglieri di maggioranza hanno espresso parer favorevole, la cons. Lantieri per il gruppo di minoranza si è riservata di discutere l’argomento in sede consiliare.

Prende la parola il **dott. Puzzo** il quale spiega che l’argomento all’ordine del giorno è stato stilato unitamente all’ufficio Tributi, nella persona del Responsabile sig. Filippo Toscano (assente in aula). Con questa proposta state introdotte due modifiche all’attuale Regolamento. Spiega che la prima deriva dal recepimento dell’art. 15 ter, relativo al Decreto crescita, (Decreto Legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58), secondo il quale qualsiasi licenza, autorizzazione e concessione è subordinata al rilascio di Attestato di regolarità tributaria sui tributi comunali (debito tributario complessivo accertato dall’Ufficio Tributi di almeno € 1.000,00). Spiega che, in caso di accertamento con esito negativo, il richiedente dovrà mettersi in regola. Riferisce che ciò è applicabile anche ai provvedimenti già adottati che, in caso di mancata regolarizzazione della posizione debitoria verso l’Ente, sono già suscettibili di revoca. Sostiene che lo spirito della norma è di incrementare le entrate, costringendo i cittadini a mettersi fiscalmente in regola. Inoltre è prevista la possibilità di rateizzare il debito.

La cons. **Lantieri** dà lettura di un documento (Alleg. 1) contenente le dichiarazioni di voto.

Riprende la parola il **dott. Puzzo**, il quale ritiene che la dichiarazione di voto sia imprecisa. Spiega che il Comune di Palazzolo A. non ha recepito la rottamazione perché avrebbe riguardato solo le ingiunzioni fiscali, che nel periodo disposto dalla norma non sono state emesse, in quanto il Comune si è avvalso di un Soggetto riscuotitore esterno. Chiarisce che il Decreto in argomento ha introdotto l’art. 15 al fine di sostenere i Comuni nel recupero dei tributi locali non pagati, in modo particolare la TARI. Continua riferendo che la seconda modifica prevede che in presenza di situazioni di indigenza attestate dai Servizi sociali, la Commissione può diminuire le rate al disotto di 50 euro. Conclude riferendo che è stato variato il limite per l’applicazione della polizza fideiussoria che da € 5.000,00 è stato innalzato ad € 8.000,00.

Interviene il **Sindaco** il quale, per una migliore informazione, riferisce che è stata aumentata solo la TARI, per adeguare le entrate alle uscite, in ossequio a quanto prescrive la legge. Afferma con certezza che tutti i cittadini sono tenuti a pagare le tasse e l’Amministrazione non vuole essere paladina di quelli che non li vogliono pagare. Sostiene che bisogna evitare la prescrizione e lottare contro i “serial Killer” che, spiega, non sono i commercianti ma sono quelle persone che non si fanno trovare e che, strategicamente, cambiano residenza continuamente. Ricorda che le entrate regionali del Comune, su una spesa di oltre 4.800.000,00 di euro, sono di appena 470.000,00 euro di cui il 10% riservate “giustamente” ai disabili e che il resto delle entrate deve provenire dai tributi locali. E’ certo che le persone corrette pagano le tasse e con umiltà e dignità, quando ne ricorrono le condizioni, chiedono di poter partecipare al Baratto Amministrativo. Poi, in riferimento alla dichiarazione di voto letta dalla cons. Licitra, ritiene che dare la possibilità a dei cittadini di non pagare le tasse non è un buon esempio per i cittadini che lo fanno e non è neanche equo. Prosegue

ribadendo che ci sono altri mezzi con i quali è possibile venire incontro ai cittadini poco abbienti (vedi il Baratto Amministrativo).

Il cons. **Spada** fa presente che tutti quelli che non pagano le tasse godono ugualmente dei servizi. Quindi comunica il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

La cons. **Licitra** chiarisce che chi il richiamato istituto della rottamazione prescrive comunque che una parte del debito vada pagato subito, nel rispetto dei ristretti termini e modalità previsti.

Il dott. **Puzzo** riferisce che la Giunta con propria delibera ha spiegato i motivi tecnici e politici per cui non si è dato luogo alla rottamazione.

Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente mette ai voti la proposta relativa all'argomento ad oggetto: **“Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell’art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 26.06.2019. Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all’art. 3 punto 5 e all’art. 3 punto 6”.**

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 10**

Consiglieri assenti: **n. 2 (Russo e Giangravè)**

Voti contrari: **n. 3 (Lantieri, Guglielmino e Valvo Giuseppe)**

Voti favorevoli: **n. 7**

Pertanto il **Presidente**, sulla scorta dell'eseguita votazione, ne proclama l'esito favorevole.

Quindi il **Presidente** mette ai voti l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza di provvedere.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 10**

Consiglieri assenti: **n.2 (Russo e Giangravè)**

Consiglieri contrari: **n. 3 (Lantieri, Guglielmino e Valvo Giuseppe)**

Voti favorevoli: **n. 7**

Pertanto il **Presidente**, sulla scorta delle eseguite votazioni, ne proclama l'esito favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta deliberativa;

Udito i superiori interventi;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla II Commissione consiliare espresso nella seduta del 12.09.2019;

Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

D E L I B E R A

- 1. Di approvare** l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **“Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell’art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 26.06.2019.**
- 2. Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all’art. 3 punto 5 e all’art. 3 punto 6”.**

Alle ore 22,00 il Presidente, esauriti gli argomenti all'odg, dichiara conclusa la seduta.



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell' Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

II SETTORE

FINANZIARIO – ECONOMICO – PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

- **Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell' art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 28/06/2019.**
- **Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all'art. 3 punto 5 e all'art. 3 punto 6.**

Visti:

- il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2007;
- il Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2019;

Visto il cd. Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*") **convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58** recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Supplemento Ordinario n. 26);

Considerato che il suddetto Decreto contiene diverse norme di particolare interesse per gli enti locali;

Preso Atto, per quanto di interesse con il presente atto, della notevole rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 15 – ter, del suddetto Decreto, rubricato "**Misure preventive per**

sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" che, per maggiore chiarezza espositiva, si riporta testualmente di seguito:

< Articolo 15-ter. (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali):

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti >.

Dato Atto che il suddetto articolo 15-ter rappresenta un valido **strumento di deterrenza a supporto del contrasto all'evasione dei tributi locali**. La norma infatti prevede la possibilità per gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, di disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. E' una misura importante, che ha l'evidente scopo agevolare il contrasto dell'evasione dei tributi locali, attività sempre più difficoltosa, complice un quadro normativo che non sempre facilita il compito degli enti impositori.

Rilevato che l' applicazione del suddetto articolo comporta comunque un notevole impegno per gli uffici interessati, a causa dei controlli necessari e delle procedure da attivare ma, se ben programmata, la previsione introdotta può originare benefici per l'organizzazione dell'ente, oltre che per il livello delle risorse finanziarie.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 laddove si riconosce autonomia finanziaria normativa al Comune, attribuendo il potere di autodeterminarsi e regolamentare le proprie entrate (fatta eccezione per la delimitazione delle fattispecie imponibili, per la determinazione delle aliquote massime e dei soggetti passivi), nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di recepire il nuovo articolo 15 ter del cd. Decreto Crescita integrando conseguentemente i seguenti due regolamenti comunali e approvando i relativi nuovi articoli di seguito dettagliati:

- **Regolamento Generale delle Entrate:** nuovo **articolo 9 bis**, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019”*;
- **Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali:** nuovo **articolo 8 bis**, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019”*;

Rilevato, al fine di garantire quella proporzionalità e ragionevolezza, come affermata dai principi costituzionali, tra la sanzione e la violazione, **di fissare**, con il presente atto, quale congruo limite, ai fini dell’applicazione della misura sanzionatoria, come prevista con il sopracitato art. 15 ter del cd. Decreto Crescita, la somma dovuta all’Ente, a titolo di complessivo debito tributario accertato dall’ufficio tributi, di almeno € 1.000,00 [si ritiene che soglie troppo basse comportano l’applicazione delle misure di contrasto ad un maggior numero di contribuenti, il che però diventerebbe anche piuttosto impegnativo per l’ente, mentre al contrario, in caso di soglie troppo alte, si rischia di creare una sorta di franchigia e di favorire comportamenti elusivi]. Si stabilisce, inoltre, sempre per evitare atteggiamenti elusivi, l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 15 ter, a prescindere dall’importo, nel caso di irregolarità reiterata su più tributi o per più anni sullo stesso tributo.

Rilevato che in caso di attività già in esercizio, non in regola con il pagamento dei tributi locali, (circostanza sicuramente più problematica rispetto al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, ecc., certamente di più facile gestione rispetto al suddetto e più problematico caso della misura da applicare al caso di attività in esercizio), per quanto concerne la misura da applicare in tale circostanza (ammesso che la norma ammetterebbe testualmente la sospensione o la revoca della licenza), sempre in ossequio ai principi costituzionali della proporzionalità e ragionevolezza si stabilisce che, la misura da applicare, in tal caso, sia quella della sospensione della licenza, seguita, in caso di persistenza dell’irregolarità tributaria, dalla revoca. Tale soluzione si ritiene meno impattante sul contribuente (almeno in prima battuta) in termini economici ed amministrativi (non sarebbe costretto a richiedere ex novo la licenza), e oltretutto in linea con i contenuti dell’art. 110 del TULPS, che prevede la revoca solo per gravi motivi ed implica la definitiva chiusura

dell'esercizio commerciale e l'impossibilità, per il soggetto, di conseguire nuovamente il titolo abilitativo.

Ritenuto, per quanto concerne la specifica circa a quali debiti specificatamente ci si riferisce con l'approvazione del presente atto di recepimento nei due Regolamenti di cui in oggetto, dell'art. 15 ter del Decreto Crescita, si precisa che rientrano nel perimetro della norma anche i debiti tributari già preesistenti al momento dell'approvazione della disciplina regolamentare di cui al presente provvedimento, oltre a quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare. I debiti che verranno presi in considerazione sono quelli relativi a IMU, TARI, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, ma non quelli che riguardano l'Addizionale comunale all'IRPEF, della quale il Comune è solo beneficiario degli incassi, mentre la gestione è di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Si stabilisce, altresì, al fine di evitare futuri contenziosi, che verranno considerati solo i debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge oppure pretese tributarie iscritte ai ruoli coattivi o oggetto di decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale, escludendo quelli oggetto di contenzioso in essere.

Precisato che se il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, si riferisce a una persona fisica titolare di impresa individuale, la verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali riguarderà la sola posizione di imprenditore individuale, con esclusione di eventuali pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo, eventuali debiti personali del legale rappresentante non potranno incidere sul soggetto giuridico da esso rappresentato. Sono comunque escluse dalle misure in questione, al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità civili e penali, le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.

Dato Atto ai fini del rilascio della cosiddetta **Attestazione di Regolarità Tributaria** che alla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, gli uffici competenti, prima di procedere all'accoglimento, dovranno chiedere all'ufficio tributi di attestare la regolarità tributaria dei soggetti richiedenti. A tal fine si stabilisce, sulla base delle singole tempistiche

previste ex lege da ciascun procedimento, che l'ufficio competente dovrà inoltrare, **entro due giorni** dalla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., all'ufficio tributi, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere all'ufficio competente, l'attestazione di regolarità tributaria entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Per tutti i soggetti con autorizzazioni in essere, si stabilisce, quale congruo termine entro cui attivare i relativi controlli, quello di **un mese** dall'entrata in vigore dell'approvazione delle modifiche dei regolamenti, di cui al presente atto. A tal fine si stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche dei regolamenti di cui in argomento, gli uffici competenti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze dovranno trasmettere all'ufficio tributi un elenco dei soggetti da controllare; a sua volta l'ufficio tributi dovrà disporre, entro il termine di un mese dalla richiesta e sulla base della propria banca dati (che ovviamente dovrà essere aggiornata) di un elenco delle posizioni irregolari da trasmettere a sua volta agli uffici per gli adempimenti di competenza. Si stabilisce, inoltre, che a seguito di attestazione di regolarità tributaria negativa, il competente ufficio preposto al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., dovrà notificare all'interessato una comunicazione di provvisori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di contestuale avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, indicando un termine, ritenuto congruo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione tributaria, in mancanza della quale sarà emesso e notificato il provvedimento di sospensione o diniego. Viene inoltre previsto un termine di 20 giorni, per le attività già in essere, decorso il quale, in caso di perdurare dell'irregolarità, la concessione, l'autorizzazione o la licenza saranno revocate. La sospensione avrà effetto, chiaramente, fino al pagamento integrale delle somme dovute. E' comunque previsto che i contribuenti possano provvisoriamente sanare la propria posizione debitoria presentando formale richiesta di rateazione, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale. Si stabilisce, ovviamente, onde evitare l'appesantimento del procedimento amministrativo, che le misure sanzionatorie scatteranno, senza ulteriore preavviso, al mancato pagamento anche di una sola rata.

Rilevato che sia, ovviamente, la Polizia Locale incaricata di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti di sospensione/revoca emanati dall'ente.

Ritenuto, altresì, con il presente atto di integrare/modificare il Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali nel modo seguente:

➤ **art. 3 punto 5:**

dopo le parole *“euro 50,00 per persone fisiche e ditte individuali ed euro 200,00 per le persone giuridiche e società di persone”* aggiungere *“la Commissione può, in caso di grave e accertata situazione di indigenza, comprovata da documentazione rilasciata dall’ufficio servizi sociali o risultante dal modello isee, derogare, limitatamente per le persone fisiche, all’importo minimo della rata di € 50,00 e al conseguente piano rateale”*;

➤ **art. 3 punto 6:**

modificare l’importo minimo per il quale il beneficio della concessione della rateizzazione è subordinato al rilascio di apposita fideiussione da € 5 mila ad € 8 mila. Il nuovo punto 6 dell’art. 3, a seguito della suddetta modifica è il seguente:

“ Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 8 mila il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ipoteca volontaria che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. Qualora il contribuente non sia in grado di produrre le idonee garanzie precedentemente elencate, per ottenere la rateizzazione di un importo superiore ad € 8 mila potrà in alternativa presentare una coobbligazione personale di un terzo garante”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Di Recepire** espressamente il nuovo articolo 15 ter del cd. Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante*

misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Supplemento Ordinario n. 26);

2. **Di Approvare la integrazione**, a seguito del suddetto recepimento, ai seguenti due regolamenti comunali, **approvando altresì i relativi nuovi articoli** di seguito dettagliati:
 - **Regolamento Generale delle Entrate**: nuovo **articolo 9 bis**, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019;*

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Articolo 9 Bis

Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019

1. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive subordinano il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio alla regolarità del pagamento, all’approvazione del piano di rateizzazione e al rispetto dello stesso (se già in essere al momento della richiesta), dei tributi locali da parte dei soggetti istanti.
2. In caso di sopravvenuta inadempienza al piano di rateizzazione, gli uffici potranno procedere alla revoca delle licenze concesse, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei relativi rinnovi.
3. Al fine di garantire quella proporzionalità e ragionevolezza, come affermata dai principi costituzionali, tra la sanzione e la violazione, viene fissato quale congruo limite, ai fini dell’applicazione della misura sanzionatoria, come prevista dall’ art. 15 ter del cd. Decreto Crescita, la somma dovuta all’Ente, a titolo di complessivo debito tributario accertato dall’ufficio tributi, di almeno € 1.000,00, stabilendo, per evitare atteggiamenti elusivi, l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 15 ter, a prescindere dall’importo, nel caso di irregolarità reiterata su più tributi o per più anni sullo stesso tributo.
4. In caso di attività già in esercizio, non in regola con il pagamento dei tributi locali, si applica, quale misura sanzionatoria, sempre in ossequio ai principi costituzionali della

proporzionalità e ragionevolezza quella della sospensione della licenza, seguita, in caso di persistenza dell'irregolarità tributaria, dalla revoca.

5. I Debiti Tributari per i quali si applicano le misure sanzionatorie di cui al presente articolo riguardano sia quelli preesistenti alla entrata in vigore della modifica di cui al presente regolamento che quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare.
6. I debiti rientranti nel perimetro di applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente articolo sono quelli relativi a IMU, TARI, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Verranno considerati solo i debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge oppure pretese tributarie iscritte ai ruoli coattivi o oggetto di decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale, escludendo quelli oggetto di contenzioso in essere.
8. Se il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, si riferisce a una persona fisica titolare di impresa individuale, la verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali riguarderà la sola posizione di imprenditore individuale, con esclusione di eventuali pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo, eventuali debiti personali del legale rappresentante non potranno incidere sul soggetto giuridico da esso rappresentato.
9. Sono escluse dalle misure in questione, al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità civili e penali, le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.
10. Ai fini del rilascio della cosiddetta **Attestazione di Regolarità Tributaria**, alla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, gli uffici competenti, prima di procedere all'accoglimento, dovranno chiedere all'ufficio tributi di attestare la regolarità tributaria dei soggetti richiedenti. A tal fine si stabilisce, sulla base delle singole tempistiche previste ex lege da ciascun procedimento, che l'ufficio competente dovrà inoltrare, **entro due giorni** dalla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze,

autorizzazioni, ecc., all'ufficio tributi, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere all'ufficio competente, l'attestazione di regolarità tributaria entro il termine di **cinque giorni** dalla richiesta. Per tutti i soggetti con autorizzazioni in essere, si stabilisce, quale congruo termine entro cui attivare i relativi controlli, quello di **un mese** dall'entrata in vigore dell'approvazione del presente articolo (inserito nel regolamento generale delle entrate). A tal fine si stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, gli uffici competenti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze dovranno trasmettere all'ufficio tributi un elenco dei soggetti da controllare; a sua volta l'ufficio tributi dovrà disporre, entro il termine di un mese dalla richiesta e sulla base della propria banca dati (che ovviamente dovrà essere giornata) di un elenco delle posizioni irregolari da trasmettere a sua volta agli uffici per gli adempimenti di competenza. Si stabilisce, inoltre, che a seguito di attestazione di regolarità tributaria negativa, il competente ufficio preposto al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., dovrà notificare all'interessato una comunicazione di provvisori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di contestuale avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, indicando un termine, ritenuto congruo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione tributaria, in mancanza della quale sarà emesso e notificato il provvedimento di sospensione o diniego. Viene inoltre previsto un termine di 20 giorni, per le attività già in essere, decorso il quale, in caso di perdurare dell'irregolarità, la concessione, l'autorizzazione o la licenza saranno revocate. La sospensione avrà effetto, chiaramente, fino al pagamento integrale delle somme dovute. E' comunque previsto che i contribuenti possano provvisoriamente sanare la propria posizione debitoria presentando formale richiesta di rateazione, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale. Si stabilisce, ovviamente, onde evitare l'appesantimento del procedimento amministrativo, che le misure sanzionatorie scatteranno, senza ulteriore preavviso, al mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive (come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento sulla concessione della rateizzazione delle entrate).

11. La Polizia Locale, date le proprie competenze, viene incaricata di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti di sospensione/revoca emanati dall'ente.

- **Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali:** nuovo **articolo 8 bis**, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, di cui all'art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019,”*;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE PER IL

PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 8 Bis

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, di cui all'art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019

1. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive subordinano il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio alla regolarità del pagamento, all'approvazione del piano di rateizzazione e al rispetto dello stesso (se già in essere al momento della richiesta), dei tributi locali da parte dei soggetti istanti.
2. In caso di sopravvenuta inadempienza al piano di rateizzazione, gli uffici potranno procedere alla revoca delle licenze concesse, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei relativi rinnovi.
3. Al fine di garantire quella proporzionalità e ragionevolezza, come affermata dai principi costituzionali, tra la sanzione e la violazione, viene fissato quale congruo limite, ai fini dell'applicazione della misura sanzionatoria, come prevista dall' art. 15 ter del cd. Decreto Crescita, la somma dovuta all'Ente, a titolo di complessivo debito tributario accertato dall'ufficio tributi, di almeno € 1.000,00, stabilendo, per evitare atteggiamenti elusivi, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 15 ter, a prescindere dall'importo , nel caso di irregolarità reiterata su più tributi o per più anni sullo stesso tributo.

4. In caso di attività già in esercizio, non in regola con il pagamento dei tributi locali, si applica, quale misura sanzionatoria, sempre in ossequio ai principi costituzionali della proporzionalità e ragionevolezza quella della sospensione della licenza, seguita, in caso di persistenza dell'irregolarità tributaria, dalla revoca.
5. I Debiti Tributari per i quali si applicano le misure sanzionatorie di cui al presente articolo riguardano sia quelli preesistenti alla entrata in vigore della modifica di cui al presente regolamento che quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare.
6. I debiti rientranti nel perimetro di applicazione delle misure di cui al presente articolo sono quelli relativi a IMU, TARI, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Verranno considerati solo i debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge oppure pretese tributarie iscritte ai ruoli coattivi o oggetto di decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale, escludendo quelli oggetto di contenzioso in essere.
8. Se il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, si riferisce a una persona fisica titolare di impresa individuale, la verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali riguarderà la sola posizione di imprenditore individuale, con esclusione di eventuali pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo, eventuali debiti personali del legale rappresentante non potranno incidere sul soggetto giuridico da esso rappresentato.
9. Sono escluse dalle misure in questione, al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità civili e penali, le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.
10. Ai fini del rilascio della cosiddetta **Attestazione di Regolarità Tributaria**, alla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, gli uffici competenti, prima di procedere all'accoglimento, dovranno chiedere all'ufficio tributi di attestare la regolarità tributaria dei soggetti richiedenti. A tal fine si stabilisce, sulla base delle

single tempistiche previste ex lege da ciascun procedimento, che l'ufficio competente dovrà inoltrare, **entro due giorni** dalla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., all'ufficio tributi, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere all'ufficio competente, l'attestazione di regolarità tributaria entro il termine di **cinque giorni** dalla richiesta. Per tutti i soggetti con autorizzazioni in essere, si stabilisce, quale congruo termine entro cui attivare i relativi controlli, quello di **un mese** dall'entrata in vigore dell'approvazione del presente articolo (inserito nel regolamento generale delle entrate). A tal fine si stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, gli uffici competenti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze dovranno trasmettere all'ufficio tributi un elenco dei soggetti da controllare; a sua volta l'ufficio tributi dovrà disporre, entro il termine di un mese dalla richiesta e sulla base della propria banca dati (che ovviamente dovrà essere giornata) di un elenco delle posizioni irregolari da trasmettere a sua volta agli uffici per gli adempimenti di competenza. Si stabilisce, inoltre, che a seguito di attestazione di regolarità tributaria negativa, il competente ufficio preposto al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., dovrà notificare all'interessato una comunicazione di provvisori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di contestuale avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, indicando un termine, ritenuto congruo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione tributaria, in mancanza della quale sarà emesso e notificato il provvedimento di sospensione o diniego. Viene inoltre previsto un termine di 20 giorni, per le attività già in essere, decorso il quale, in caso di perdurare dell'irregolarità, la concessione, l'autorizzazione o la licenza saranno revocate. La sospensione avrà effetto, chiaramente, fino al pagamento integrale delle somme dovute. E' comunque previsto che i contribuenti possano provvisoriamente sanare la propria posizione debitoria presentando formale richiesta di rateazione, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale. Si stabilisce, ovviamente, onde evitare l'appesantimento del procedimento amministrativo, che le misure sanzionatorie scatteranno, senza ulteriore preavviso, al mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non

consecutive (come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento sulla concessione della rateizzazione delle entrate)

11. La Polizia Locale, date le proprie competenze, viene incaricata di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti di sospensione/revoca emanati

3. **Di Approvare la integrazione e modifica** al Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali nel modo seguente:

➤ **art.3 punto 5:**

dopo le parole "euro 50,00 per persone fisiche e ditte individuali ed euro 200,00 per le persone giuridiche e società di persone" aggiungere "la Commissione può, in caso di grave e accertata situazione di indigenza, comprovata da documentazione rilasciata dall'ufficio servizi sociali o risultante dal modello isee, derogare, limitatamente per le persone fisiche, all'importo minimo della rata di € 50,00 e al conseguente piano rateale".

➤ **art. 3 punto 6:**

modificare l'importo minimo per il quale il beneficio della concessione della rateizzazione è subordinato al rilascio di apposita fideiussione da € 5 mila ad € 8 mila.

Il nuovo punto 6 dell'art. 3, a seguito della suddetta modifica, è il seguente:

" Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 8 mila il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ipoteca volontaria che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Qualora il contribuente non sia in grado di produrre le idonee garanzie precedentemente elencate, per ottenere la rateizzazione di un importo superiore ad € 8 mila potrà in alternativa presentare una obbligazione personale di un terzo garante";

4. **Di Approvare**, alla luce di tutto esposto sopra, il testo definitivo dei seguenti due regolamenti:

➤ **Regolamento Generale delle Entrate Comunali;**

➤ **Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali;**

5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Palazzolo Acreide, 02/09/2019



I Proponenti

Dott. Giuseppe Puzzo, Responsabile del 2° Settore

"Finanziario - Economico e Personale"

Sig. Filippo Toscano, Responsabile del 3° Settore

"Tributi ed Informatica"

Pareri ed Attestazioni

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Palazzolo Acreide, li 02/09/2019



Il Responsabile del 2° Settore
Finanziario – Economico e Personale
Dott. Giuseppe Puzzo

Il Responsabile del 3° Settore
Tributi ed Informatica
Sig. Filippo Toscano

In ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di Entrata, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Palazzolo Acreide, li 02/09/2019



Il Responsabile del 2° Settore
Finanziario – Economico e Personale
Dott. Giuseppe Puzzo

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Palazzolo Acreide, li _____

Il Responsabile del 2° Settore
Finanziario – Economico e Personale
Dott. Giuseppe Puzzo



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

II[^] Commissione Consiliare - Bilancio, Conto Consuntivo, Finanze e Patrimonio.

Riunione del ...12/09/2019.....

Convocata il ...05-06/09/2019....., avviso nr. Prot. convocazione 9225-9286

Oggetto della discussione:

- **Modifica al regolamento generale delle entrate ed al regolamento per la concessione di rateizzazione: Recepimento in tali regolamenti del 15 ter (misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi) del Decreto Crescita L n.58 del 28/06/19**
- **Rideterminazione dei compensi del Collegio dei Revisori dei Conti (Decreto Interministeriale del 21/12/18.**
- **Assestamento Generale di Bilancio , Salvaguardia degli equilibri e ricognizione sui programmi del l'esercizio 2019 ai sensi degli art 175, comma 8 e 193 del dls n 267/2000**
- **Art 151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 – Approvazione D.U.P 2020-2022 e presa d'atto di attuazione dei programmi 2019.**

Atto trasmesso in data

Nota nr. Prot.

Sono presenti/assenti:

I Consiglieri	Presente
1. Valvo Itria (Presidente)	X
2. Lamesa Sebastinao (Vicepresidente)	X
3. Giangravè Piera (Componente)	X
4. Lantieri Laura (Componente)	X
5. Russo Luca (Componente)	ASSENTE

Partecipano

1. Il responsabile del II° Settore Dott. Puzzo Giuseppe.

Verbale della seduta

Alle ore 15:15 verbalizzate le presenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario verbalizzante il Consigliere Sebastiano Lamesa e alle ore 15:30 dichiara aperta la discussione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Dott. Giuseppe Puzzo, responsabile del II° Settore, evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Crescita contenente "misure preventive per il contrasto all'evasione dei tributi locali" si procederà alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate ed al Regolamento per la rateizzazione dei Tributi, più precisamente : nel primo caso di subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o eventuali rinnovi all'Attestazione di una Regolarità Tributaria rilasciata dagli uffici competenti; nel secondo, limitatamente alle persone fisiche in comprovate situazioni di indigenza, la Commissione che si occupa della decisione sulla rateizzazione di tributi può ridurre ulteriormente la rata minima e di conseguenza il piano rateale.

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul primo punto all' **o.d.g.**, i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, il consigliere di minoranza di riserva la discussione del punto in Consiglio Comunale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno relaziona sempre il Dott. Giuseppe Puzzo segnalando come in data 05/09/2019 il collegio dei Revisori dei Conti ha presentato una richiesta di adeguamento degli emolumenti sulla base del Decreto Interministeriale del 21/12/2018, richiesta alla quale solo in parte il Comune di Palazzolo Acreide può ottemperare vista l'eccessivo incremento di tali emolumenti prevista dal suddetto decreto. Al Presidente del Collegio verrà corrisposto un emolumento annuo di € 7.500 (al netto di iva), mentre agli altri membri di € 5.000 (al netto di iva).

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul primo punto all' **o.d.g.**, i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, il consigliere di minoranza di riserva la discussione del punto in Consiglio Comunale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il relatore Dott. Puzzo segnala l'invio ai vari Settori del Comune di una richiesta sugli assestamenti generali del Bilancio in modo tale che ogni settore possa indicare eventuali modifiche e/o spostamenti di importi all'interno dei capitoli degli stessi Settori. Sulla base delle risposte ricevuto sono state apportate delle modifiche (partite di giro in entrata ed uscita) al bilancio 2019.

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul primo punto all' **o.d.g.**, i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, il consigliere di minoranza di riserva la discussione del punto in Consiglio Comunale.

Sul quarto ed ultimo punto si prende atto che il D.U.P 2020-2022 composto da una sezione strategica e di una operativa, è stato redatto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori ed in relazione alle linee guida dettate dall'attuale Amministrazione Comunale . Nei vari documenti che lo compongono, come specificato dal Dott. Puzzo , sono riportati gli obiettivi economico finanziari che l'Amministrazione Comunale intende realizzare per il biennio in questione.

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul primo punto all' **o.d.g.**, i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, il consigliere di minoranza di riserva la discussione del punto in Consiglio Comunale.

Alle ore 17:30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.

Il Segretario verbalizzante

Roberto Ganesa

Il Presidente

Stefano Celso

Piero Gargano



DICHIARAZIONE DI VOTO

Il Decreto Crescita è stato concepito dal legislatore nazionale per semplificare alcune procedure amministrative-contabili e soprattutto per rilanciare il sistema produttivo attraverso agevolazioni varie, tra cui la rottamazione *ter* delle cartelle dei tributi locali (condono) senza sanzioni e con la possibilità di rateizzazione del debito fino a 17 rate.

Quest'Amministrazione comunale non solo non ha recepito la predetta rottamazione (condono), come fatto da diversi altri Comuni anche di questa provincia, per venire incontro alle famiglie e alle attività commerciali in evidente difficoltà economica, ma anzi ha introdotto norme regolamentari - alcune al limite della legittimità secondo questo Gruppo - che stanno comportando maggiori spese per gli utenti (vedi polizza assicurativa, ecc.). Ora propone anche la modifica dei regolamenti comunali sulle Entrate e sulla Rateizzazione con l'inserimento dell'art.15-*ter* del Decreto Crescita (*misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*), impostato in modo tale da comportare altre spese per le attività commerciali, già fortemente gravate da un regime fiscale oltremodo pesante e oramai insostenibile; infatti, si prevedono sanzioni che vanno dalla sospensione della licenza fino alla revoca totale della stessa, nonché di altre misure sanzionatorie (non specificate) in caso di irregolarità reiterate su più tributi. Il tutto con retroattività della norma regolamentare, in quanto si propone di applicarla per i tributi non pagati negli anni pregressi e a partire da un debito tributario minimo di appena € 1.000,00.

Quanto sopra appare a nostro avviso in forte contrapposizione con gli obiettivi che il decreto crescita si pone, primo fra tutti il sostegno alle imprese e alle famiglie in evidente difficoltà economica e pertanto non può trovare la nostra approvazione e condivisione.



I Consiglieri di Palazzolo Creativa

Lantieri Laura (Capo gruppo)
Guglielmino Marina
Russo Luca
Valvo Giuseppe


Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Francesco Tinè

Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Laura Lantieri



Il Segretario Generale
Dott.ssa Patrizia Rappa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 26-09-2019

Data 26-09-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DI SEGRETARIA

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 2° comma L. n. 44/91).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, li 23-09-2019

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici::

<input type="checkbox"/> Segretario	<input checked="" type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input checked="" type="checkbox"/> R. 7° Settore	<input type="checkbox"/> Pubblica Istruzione	<input type="checkbox"/> Sito Web
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input checked="" type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input checked="" type="checkbox"/> R. 8° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input checked="" type="checkbox"/> SICRA LINO
<input checked="" type="checkbox"/> R. 1° Settore	<input checked="" type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Affari legali	<input type="checkbox"/> Personale	<input checked="" type="checkbox"/> SUAP

Notificata a :